



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 8

Riunione del 12 OTTOBRE 2011

08.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: Colaberardino Luca

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente / Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

COLABERARDINO Luca, *“Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto Fipav e art. 19 R.A.T., tenuto un comportamento platealmente irrispettoso e gravemente offensivo nei confronti del Presidente del C.R. Fipav Abruzzo, in occasione del pagamento dei montepremi relativo alla Tappa di Vasto del campionato italiano di Beach Volley, in Vasto il 17/7/2011. Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'art. 49 Reg. Giur.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 12 Ottobre 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di squalifica per tre turni del futuro Campionato Italiano Beach Volley al quale il Colaberardino si iscriverà.
- Preso atto delle argomentazioni svolte in sede di udienza dall'incolpato comparso personalmente;

Premesso che

- A seguito di esposto presentato dal Presidente del Comitato Regionale FIPAV Abruzzo, la Procura Federale procedeva all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'odierno incolpato per aver il sig. Colaberardino Luca tenuto un contegno offensivo nei confronti del medesimo Presidente in occasione del pagamento dei montepremi di una tappa del Campionato italiano di Beach Volley;
- in data 20/7/2011, la Procura richiedeva la sospensione cautelare dell'incolpato per la asserita particolare gravità dei fatti in contestazione ed i gravi indizi di colpevolezza a carico del Colaberardino;



- con ordinanza motivata n. 13 del 21/7/2011, la CGN rigettava la richiesta dell'applicazione della tutela cautelare;
- l'impianto accusatorio si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni riportate nell'esposto del Presidente Pesce, non corroborate da ulteriore attività istruttoria (ad esempio, escussione del delegato Fipav e degli altri atleti presenti al momento dell'episodio incriminato), e sul mancato deposito di memoria di costituzione da parte dell'incolpato, che ha svolto le proprie difese solo in sede di udienza;
- tale quadro probatorio risulterebbe insufficiente per la comminazione di una sanzione disciplinare in quanto nel sistema del diritto sportivo è solo il referto arbitrale che rappresenta, per normativa concorde e giurisprudenza unanime, prova avente fede privilegiata, facendo piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate, superabile solo, a limitati fini, con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (si veda ad es. l' art. 35, comma. 1.1. Codice Giustizia Sportiva FIGC);
- tuttavia, ai fini del decidere, deve tenersi in debito conto il tenore confessorio delle dichiarazioni rese in udienza da parte dell'incolpato che, pur rappresentando una realtà dei fatti parzialmente differente da quella riportata in sede di esposto, ha ammesso la propria responsabilità per aver utilizzato un linguaggio improprio e sopra le righe nei confronti degli Organi federali, pur asserendo di aver tentato di tenere una condotta riparatoria porgendo telefonicamente le proprie scuse alla persona offesa;
- se è vero che tale ultima circostanza non risulta essere sostenuta dal necessario substrato probatorio, il contegno processuale tenuto dall'atleta con l'ammissione, seppur parziale, delle proprie responsabilità, deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere che è determinata come da dispositivo trattandosi di illecito disciplinare verificatosi non in occasione di una gara ufficiale di campionato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Colaberardino Luca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a partire dal 20 ottobre 2011 fino al 4 novembre 2011.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.